

FAQ – Tavolo tecnico 03/03/2026

Il presente allegato contiene le risposte ai quesiti ricevuti in preparazione del TTC in oggetto, ai quesiti posti durante l'incontro, oltre a richieste successivamente ricevute. Per agevolare la consultazione, quesiti e risposte sono state organizzati riferendosi agli articoli dell'ord.12/2025, accorpando i chiarimenti rispetto ad alcune tematiche al fine di rendere più esaustivo il chiarimento. I quesiti pervenuti via ticket Help Desk sono contraddistinti dal codice D-Hdsk.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

D 1.1) Il comma 4 stabilisce che il contributo straordinario copre esclusivamente spese non ancora sostenute dal beneficiario e i cui giustificativi non siano stati emessi prima del 1° gennaio 2026. Si chiede di chiarire se per “giustificativi” si intendano le sole fatture, oppure anche le opere inserite in contabilità a SAL parziali, ancorché non saldate, poiché non ritenute ammissibili per sfornamento limiti di proporzionalità delle finiture rispetto alla quota strutturale.

R) Le opere oggetto del contratto d'appalto ma non anche ricomprese nelle opere ammesse a contributo (*n.b. per opere ammesse si intendono quelle che concorrono al raggiungimento delle percentuali di avanzamento previste ai SAL*) e di cui sia evidente la realizzazione entro l'anno 2025 non possono essere inserite nella richiesta di contributo straordinario alla categoria “opere inizialmente a carico” (cfr. Art 5 c.7 pt. ii). In ragione della previsione di cui al comma 4 art. 1 non possono essere inserite nella richiesta di contributo straordinario alla categoria “opere inizialmente a carico” anche quei lavori realizzati dopo il 2026 ma già eventualmente pagati dal committente in anticipazione.

D 1.2-Hdsk) Caso: unità immobiliare per la quale il beneficiario ha rinunciato alle finiture proprie dall'origine; con l'impresa era poi intervenuto un accordo per eseguirle e fruire del c.d. Superbonus su queste spese. In ragione delle ordinanze nn. 6/2025 e 12/2025 e considerato che non ci si è avvalsi del superbonus, il beneficiario richiede se è possibile l'ammissibilità sull'ordinanza 12/2025 avendo a suo tempo rinunciato al contributo ma sottoscrivendo ora gli obblighi alla locazione. E' possibile una adesione tardiva?

R) L'articolo 1 comma 1 dell'ordinanza 12/2025 definisce come obiettivo: “*assicurare ulteriore sostegno economico all'esecuzione degli interventi finanziati con il contributo...*”. L'istituzione del contributo straordinario di cui all'ordinanza n. 12/2025 non modifica in alcun modo quanto definito dalle Ordinanze nn. 29, 51 ed 86/2012 e s.m.i. per ciò che concerne la disciplina della rinuncia alle finiture interne ed il momento in cui la medesima è perfezionata; si veda al proposito anche quanto chiarito al § 4.3.4 delle Linee Guida per la ricostruzione (VI edizione). Esclusiva innovazione sul tema è rappresentata dall'ordinanza n. 6/2025 che ha istituito la possibilità di rinunciare alle finiture interne previste su u.i. “non principali” anche in corso d'opera ed in conseguenza dell'effettiva impossibilità a realizzarle. Nella disciplina sopra richiamata, non si ritrovano disposizioni che prevedano, al contrario, di rivedere la rinuncia alle finiture con una richiesta ex-novo per la loro ammissibilità. Rispetto alla possibilità per cui, a suo tempo -in sede di domanda-, era consentito richiedere il contributo per finiture interne sulle u.i. non utilizzate alla data del sisma (od il contributo per edifici interamente composti da detto tipo di unità), pare utile ricordare anche quanto disciplinato dall'ordinanza 14/2016 rispetto all'inammissibilità, dopo il 30 aprile 2016, di richieste di contributo su dette spese.

In ragione della disciplina sopra sinteticamente richiamata, non si riscontra la possibilità di rivedere, ad oggi, la rinuncia alle finiture interne già perfezionata a suo tempo, nemmeno al fine di ricondurre dette spese ad opere ammissibili a contributo, quindi applicare, a detti costi, la disciplina del contributo straordinario di cui all'ordinanza 12/2025.

Circa la rispondenza tra il progetto dell'intervento edilizio e relativo CME (depositati in domanda) con quanto effettivamente da realizzarsi, pare comunque utile richiamare quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza n. 86/2012 e s.m.i. e ribadito al §9.6 delle LG per la ricostruzione oltre che quanto chiarito al §8 delle LG in tema di "costo dell'intervento".

Articolo 2 - Condizioni per la concessione dei contributi

D 2.1) Sono ammissibili a contributo straordinario le unità immobiliari ad uso produttivo?

R) Le uniche esclusioni in ragione della tipologia di unità immobiliari sono quelle espressamente indicate dall'art. 2 quindi: pertinenze, u.i. create ex-novo rispetto alla consistenza del fabbricato alla data del sisma, u.i. concesse ai sensi della 66/2013 (*n.b. che trovano comunque ammissibilità ai sensi dell'ordinanza 22/2025*) ed u.i. coinvolte da operazioni cui consegua la decadenza dal diritto al contributo. In linea generale, le unità immobiliari produttive non sono quindi escluse dall'ammissibilità al contributo "caro-materiali" potenziato.

D 2.2) In merito ad una RCR relativa ad un produttivo rurale, può rientrare nella ord. 12/2025?

R) Sì (cfr. FAQ 2.1).

D 2.3) Poiché le pertinenze non si conteggiano (art. 2, comma 1, lettera a), si chiede conferma che, in presenza di unità abitative e unità produttive all'interno della stessa pratica RCR, queste ultime – non essendo escluse – debbano essere conteggiate.

R) Sì, corretto (cfr. FAQ 2.1), visto anche quanto indicato all'art. 4 comma 1 che, per i massimali, rimanda alle unità ammissibili come definite all'articolo 2.

D 2.4) Nel caso di una U.S. composta da due u.i. di cui una principale ed una no con rinuncia alle finiture, il massimale del contributo è 96.000 + 96.000 € implementato +25%?

R) Sì, corretto. Se le unità immobiliari già ammesse al contributo ricostruzioni partecipano e sono ammesse al contributo straordinario di cui all'ordinanza n. 12/2025, il massimale si valuta come ipotizzato. Per ogni u.i. Il contributo è comunque sempre il minore tra costo di competenza all'unità (valutato come quota di costi comuni oltre proprie finiture interne) e massimale. Per le u.i. ove opzionata la rinuncia alle finiture non cambia il massimale.

Ad ulteriore esemplificazione dei criteri di quantificazione del contributo, se il contributo straordinario fosse utilizzato esclusivamente per ricomprendere le finiture interne della u.i. (con contributo su detta voce) per la quota inizialmente a carico ma in linea con le finalità del "contributo ricostruzione", detta iniziale eccedenza (anche con prezzi attualizzati) dovrebbe essere confrontata con il massimale di competenza della medesima u.i.: 96.000 € (+25%) mentre l'altra u.i. non avrebbe costi da portare sulla richiesta di contributo ord. 12/2025, quindi nessun massimale da considerare. Se fossero invece presentate anche quote di spesa per opere strutturali, i cui costi devono essere ripartiti tra le due u.i., allora anche l'unità immobiliare ove opzionata la rinuncia alle finiture concorrerebbe alla

definizione del contributo attraverso il minor importo tra la propria quota di spesa ed il massimale spettante alla u.i. 96.000 € (+25%).

Articolo 3 - Tipologie di spesa ammissibili

D 3.1) Il superamento del massimale relativamente ai costi (prezzario 2015) per unità immobiliare può verificarsi per maggiori lavorazioni e/o varianti in corso d'opera, ritenute indispensabili per l'agibilità delle unità immobiliari, Ma se le unità hanno ottenuto una ordinanza iniziale con contributo inferiore del 30–35% rispetto al costo convenzionale ammissibile, per il saldo, prima del “contributo straordinario” era riconosciuto un incremento massimo del 20% rispetto al contributo concesso, conseguentemente si chiede se questo 20% non faccia parte dal calcolo del contributo straordinario, oppure sarà ricompreso. E se fosse ricompreso, l'eventuale eccedenza potrà essere inserita nel contributo straordinario, se sì come conciliare il tutto con la tabella A)?

R) La domanda di contributo di cui all'ordinanza 12/2025 deve essere strutturata dal professionista tenendo conto del quadro economico dell'intervento il più aggiornato e coerente con il progetto da realizzare; si veda al proposito quanto da allegare alla domanda ai sensi del comma 6 art. 5. La possibilità di accedere ad un contributo ulteriore al “contributo ricostruzione” non modifica in alcun modo le disposizioni di cui alle ordinanze 29, 51 ed 86/2012 relative alla presentazione ed ammissibilità di varianti in corso d'opera ed eventuale incremento del *contributo ricostruzione* a copertura delle varianti. Il contributo di cui all'ordinanza 12/2025 viene definito da una concessione dedicata e non si configura come rideterminazione del *contributo ricostruzione*.

In sintesi quindi:

1. Il professionista incaricato identifica, sulla base del più aggiornato quadro economico dell'intervento, i costi delle opere da inserire nella contabilità del *contributo ricostruzione* fino a saturare l'importo ivi concesso tenuto conto della prioritaria destinazione del contributo ricostruzione ribadita anche nella circolare ARRic Prot. 29/12/2021.1189980.U;
2. Sulla base delle valutazioni di cui al punto 1, il professionista incaricato identifica su quali eventuali categorie di spesa possa essere perfezionata la richiesta del contributo straordinario: (i) sui sovraccosti delle opere ammesse e/o (ii) costi di intervento in linea con le finalità del “*contributo ricostruzione*” ma eccedenti a quanto dal medesimo ristorato.
3. Il professionista procede con le contabilizzazioni finalizzate alla richiesta del contributo ricostruzione in coerenza con le opere effettivamente realizzate (per tipologia e quantità) utilizzando le usuali modalità di rendicontazione specificate nelle ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e smi (cfr. chiarimenti di cui alle Linee Guida VI edizione e art.5 comma 7 pt. i Ord. 12/2025), quindi, se necessario, richiedere per le medesime lavorazioni anche l'importo del solo sovraccosto nell'ambito del caro-materiali potenziato Ord. 12/2025, il cui massimo rincaro ammissibile sarà determinato secondo quanto espressamente indicato all'art. 5 comma 7 pt. iii) e comma 8 pt. i).
4. Il professionista che abbia identificato una determinata lavorazione come lavorazione in linea con le finalità del “contributo ricostruzione” ma eccedente a quanto dal medesimo ristorato, procede a richiederne l'ammissibilità a contributo nell'ambito della domanda di cui all'ord. 12/2025 con relativo prezzo attualizzato se sottoscritto con l'impresa un accordo di revisione dei prezzi per cause eccezionali (*n.b. purchè coerenti con la sola fattispecie ammessa meglio specificata al pt. ii comma 7 art. 5,*

nel rispetto altresì di quanto previsto all'art. 1 comma 4). Se, nel corso dei lavori, fosse necessario modificare, in variante, il tipo di lavorazione o l'entità della stessa, il professionista procede contabilizzandola a valersi sull'ordinanza 12/2025 in coerenza con le opere effettivamente realizzate (per tipologia e quantità). In ogni caso la contabilizzazione con prezzi attualizzati non potrà prevedere costi superiori a quanto definito nel prezzario regionale vigente al 1° gennaio 2026 (cfr. pt. ii comma 7 art. 5 ord. 12/2025).

D 3.2) Se l'ord. 12/2025 copre le maggiorazioni su opere 2026 ed è alternativa al "caro materiali", come copro i sovraccosti 2021/2025?

R) L'ordinanza 12/2025, ed anche il modello predisposto per l'invio della richiesta, prevedono espressamente l'ammissibilità di entrambe le componenti: sovraccosti 2021/2025 e sovraccosti dal 2026 sino a fine lavori (*n.b. questi ultimi senza la limitazione di intensità del contributo al 90% e potendo utilizzare il prezzario regionale vigente al 1° gennaio 2026*). Ulteriore innovazione dell'ordinanza 12/2025 in tema di riconoscimento dei sovraccosti è data dal momento in cui devono essere rendicontati e quindi erogati: i sovraccosti del periodo '21/'25 devono essere consuntivati al primo SAL utile del contributo straordinario (cfr. art. 7 comma 2 pt. a), mentre i sovraccosti del periodo '26/Fine Lavori dovranno essere consuntivati parallelamente alla contabilizzazione delle relative opere nei SAL del contributo ricostruzione depositati a partire dall'anno 2026 (cfr. art. 7 comma 2 pt. b) e comma 3 pt. b).

Articolo 4 - Determinazione del contributo concedibile

D 4.1) Nel caso di una unità abitativa principale e una unità produttiva, il massimale risulterebbe incrementato del 50%?

R) L'art. 4 dell'ordinanza 12/2025 parla di numero complessivo di unità immobiliari dell'edificio ammissibili ai sensi dell'art. 2.

D 4.2) Importo massimo concedibile per u.i di 96.000€, se l'intensità del contributo è al 50%, vengono tagliati dal foglio di calcolo al 50%?

R) Il massimale, 96.000 euro o maggiorato nei casi previsti, viene confrontato con l'importo di costi e sovraccosti valutati tenendo conto altresì dell'intensità percentuale di ammissibilità a contributo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui una unità immobiliare abbia un contributo ricostruzione determinato al 50% su tutte le tipologie di costi di intervento, per beneficiare di un contributo straordinario pari a 96.000 euro si dovranno presentare sul contributo straordinario costi e sovraccosti per importi almeno pari a 192.000 euro.

D 4.3) Le spese tecniche si sommano ai 96.000 €?

R) 96.000 € è il massimale per unità immobiliare da confrontare con l'insieme dei costi di intervento ammissibili sull'ordinanza 12/2025 afferenti alla medesima unità; tra detti costi si possono annoverano anche gli importi di parcelle eccedenti a quanto ristorato dal contributo ricostruzione. Gli importi per spese tecniche ammesse sull'ordinanza n.12/2025 dovranno comunque rispettare la massima incidenza percentuale indicata nel Protocollo sottoscritto con gli Ordini professionali ed approvato con il Decreto n. 53/2014.

D 4.4-Hdsk) Nel caso di aggregato strutturale il cui intervento unitario sia stato rappresentato su distinte domande riferite a distinte unità strutturali cui conseguite distinte concessioni,

sebbene finalizzate alla realizzazione dell'intervento unitario, come deve essere determinato il massimale per eventuali unità immobiliari dell'aggregato che ricadono, anche solo parzialmente, su più unità strutturali (c.d. unità immobiliari "a scavalco")?

R) L'ordinanza 12/2025 definisce massimali di contributo straordinario per unità immobiliare, senza prevedere ulteriori specifiche per il caso di unità immobiliari distribuite su più unità strutturali. In tali situazioni si ritiene che la peculiare modalità di distribuzione delle unità immobiliari su più unità strutturali dell'aggregato non possa comunque determinare, per ognuna di esse, l'attribuzione di massimali superiori a quelli che sarebbero spettati alle medesime u.i. qualora fossero state interamente ricomprese all'interno di una sola unità strutturale dell'aggregato, poiché ciò comporterebbe una alterazione del principio di massimale per unità immobiliare.

Poiché i massimali per unità immobiliare possono variare in funzione del "numero complessivo di unità immobiliari dell'edificio ammissibili...", fermo restando che per ciascuna unità immobiliare dovrà essere individuato un unico massimale, lo stesso potrà essere determinato come il maggiore tra gli importi risultanti dalla valutazione effettuata in considerazione della consistenza di ciascun edificio dove ricompresa una parte della u.i. in questione (esempio: 1 US ricomprende solo ed esclusivamente una porzione di 1 u.i. > massimale per la u.i. =96.000+50%, una ulteriore US attigua ricomprende la restante porzione di suddetta u.i. ed altre 4 unità immobiliari > si applica il massimale di 96.000. Per la u.i. "a scavalco" il massimale è, quindi, 96.000+50% da gestire, ripartito, sulle unità strutturali ove ricompresa l'unità). Tale criterio risulta coerente, per via analogia, con prassi interpretative consolidate rispetto alla modalità con cui determinato il c.d. costo convenzionale per il *contributo ricostruzione* nel caso di unità immobiliari "a scavalco" su più unità strutturali.

Pertanto, così come i costi per la riparazione delle unità immobiliari "a scavalco" dovranno essere ripartiti tra le diverse unità strutturali in funzione dell'entità delle opere realizzate sulle rispettive porzioni, anche il massimale da comparare con costi e sovraccosti ammessi dai provvedimenti del 2025 dovrà essere unico per ciascuna unità immobiliare ma successivamente ripartito tra le unità strutturali coinvolte per poter dar corso, per ciascun edificio, alla determinazione del contributo come minor importo tra massimale e costi.

Il Comune, nell'utilizzare il c.d. "foglio di calcolo" a supporto della determinazione del contributo, dovrà debitamente implementare detta peculiare situazione.

Articolo 5 - Presentazione delle domande

§ Prezzari

D 5.1) Se nel computo di assegnazione erano presenti voci derivanti da altri prezzari tipo camera di commercio o NP, come è possibile ammettere gli incrementi di tali lavorazioni?

R) Vedi FAQ "F" di chiarimento all'Ordinanza n. 10/2022. L'ordinanza n. 12/2025 è inquadrata quale potenziamento dell'ordinanza 10/2022 e s.m.i (cfr. art. 1 c. 6 Ord. 12/25), pertanto si ritiene applicabile lo stesso principio già chiarito a valle della pubblicazione dell'ordinanza 10/2022. Quindi:

- in ragione dell'intervenuto accordo di revisione del prezzo di contratto, per le lavorazioni realizzate nel periodo '21-'25 e contabilizzate nell'ambito del *contributo ricostruzione*, il massimo incremento ammissibile di costo della lavorazione è definito in ragione della voce di prezzo RER 2022 che "...maggiormente può essere

assimilabile - in termini tecnologico-prestazionali - alla lavorazione su cui richiedere il caro materiali, indipendentemente se la stessa, precedentemente, sia stata computata mediante il pezzario regionale o secondo le modalità alternative consentite dalle ordinanze commissariali di riferimento (es. pezzari camere di commercio, NP, ecc.);

- in ragione dell'intervenuto accordo di revisione del prezzo di contratto, per le lavorazioni realizzate nel periodo '26-Fine lavori e contabilizzate nell'ambito del *contributo ricostruzione*, il massimo incremento ammissibile di costo della lavorazione è definito in ragione del pezzario RER vigente al 1° gennaio 2026;

D 5.2) Si possono usare voci NP se non trovo i corrispettivi nel pezzario?

R) Si confronti, prioritariamente, quanto chiarito alle FAQ 3.1 e 5.1.

Per le lavorazioni ammesse e contabilizzate nell'ambito del contributo ricostruzione valgono le modalità di definizione dei prezzi delle opere indicati nelle ordinanze 29, 51 ed 86/2012 anche in caso debbano essere eseguite opere in variante (cfr. altresì LG per la ricostruzione VI edizione §9.1.1). Approccio specifico deve invece essere utilizzato nel momento in cui, a valersi sull'ordinanza 12/2025, si affronti una richiesta di contributo per la sola quota di sovraccosto di opere ammesse e rendicontare nel contributo ricostruzione o una richiesta di contributo con prezzi attualizzati per lavorazioni in linea con le finalità del "contributo ricostruzione" ma eccedenti a quanto dal medesimo ristorato. In tali casi i riferimenti esclusivamente ai pezzari regionali costituiscono base indispensabile per la definizione del massimo incremento ammissibile di costo della lavorazione (cfr. commi 7 ed 8 art. 5 ord. 12/2025).

D 5.3) Come rendicontiamo sulla ord. 12/2025 i sovrapprezzi di varianti future?

R) Si veda riscontro a FAQ 5.2.

D 5.4) Il pezzario corretto da utilizzare per le lavorazioni dopo il 01/01/2026 è quello del 2025 o del 2026?

R) Circa il riferimento ai pezzari regionali per l'identificazione dei massimi rincari ammissibili si confronti, prioritariamente, quanto indicato alle precedenti FAQ della presente sezione (art. 5 § Pezzari). Si specifica ulteriormente quanto segue considerato che il *contributo ricostruzione*, così come il *contributo eccezionale*, sono concessi sulla base di una richiesta che è frutto di quanto pattuito nel contratto d'appalto già sottoscritto tra beneficiario ed appaltatore.

La D.G.R. n.2231 del 22/12/2025 che approva l'elenco regionale dei prezzi delle opere per l'annualità 2026 richiama i commi 2 e 3 dell'articolo 4 dell'allegato I.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36: "*I pezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo...*" ed indica che il "*Prezzario regionale è uno degli strumenti da utilizzare per la verifica della congruità dei costi...per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus*".

In tale contesto risulta quindi plausibile poter fare riferimento al pezzario approvato con D.G.R. n.2231/2025 ove la revisione dei prezzi, per quanto da eseguire dal 1° gennaio 2026 sino a fine lavori, sia stata concordata tra committente ed impresa avendo assunto a riferimento suddetto nuovo pezzario.

§ Quote a carico e compilazione modulistica

D 5.5) Considerato l'art. 1 comma 3 dell'ordinanza 12/2025 lettera a, si può considerare che il contributo straordinario copra tutta la cosiddetta "quota a carico" risultante dal foglio di calcolo (ove non sia già stata sostenuta dalla committenza o coperta da superbonus 110%), oppure solamente la quota a carico relativa a lavori dal 01/01/2026? E se fosse quest'ultimo caso, come può il professionista capire quali lavorazioni fatte dopo il 1/1/26 sono a carico della proprietà, dato che il taglio del contributo non avviene per voce?

R) Si rimanda a quanto chiarito in sede di discussione nella seduta del TTC e riportato nel resoconto dell'incontro ai pt. 1, 2 e 3, oltre alla FAQ 3.1.

D 5.6) Per la compilazione della colonna A) tab. 1, è necessario acquisire dal Comune il parere tecnico con la suddivisione degli importi ammessi a contributo, da cui ricavare anche i dati da riportare nella colonna B?

R) Si rimanda a quanto chiarito in sede di discussione nella seduta del TTC e riportato nel resoconto dell'incontro ai pt. 1, 2 e 3, oltre a quanto chiarito alla FAQ 3.1. E' comunque utile evidenziare che le colonne A e B di cui alla prima tabella riepilogativa della modulistica, sono state impostate quale mero ausilio riepilogativo per il professionista che, in via del tutto analoga al quadro economico compilato in sede di domanda iniziale, può riepilogare (anche con eventuali aggiornamenti necessari) i costi che andranno a saturare il contributo ricostruzione, determinandosi, di conseguenza (per le macrocategorie eventualmente di interesse) gli importi per opere in linea con le finalità del "contributo ricostruzione" ma eccedenti a quanto dal medesimo ristorato (oltre ad eventuali importi per spese tecniche). Solo dopo aver valutato quali e quante di queste lavorazioni "inizialmente a carico" ricadano nella fattispecie ammissibile ai sensi dell'ordinanza 12/2025 (*i.e. coerenti con la sola fattispecie ammessa meglio specificata al pt. ii comma 7 art. 5, nel rispetto altresì di quanto previsto all'art. 1 comma 4*), il professionista sarà in grado di riepilogare la richiesta per dette lavorazioni, anche eventualmente con prezzi attualizzati (ove intervenuto un accordo di revisione dei prezzi).

Seguendo detto flusso logico, quando non sussistano spese in linea con le finalità del "contributo ricostruzione" ma eccedenti a quanto dal medesimo ristorato - ed ammissibili secondo le logiche del nuovo contributo straordinario - le colonne B1 e B2 non contempleranno alcun tipo di richiesta; allo stesso modo potrà essere tralasciata la compilazione del riepilogo di colonna B.

D 5.7) Come deve essere gestito lo stralcio del superbonus nella tabella 1? E come si concilia tale stralcio con la rendicontazione del saldo finale del contributo ricostruzione?

R) Le opere inizialmente a carico o anche i soli sovraccosti delle opere ammesse per i quali si sia beneficiato del c.d. Superbonus al fine di compensare la relativa spesa sostenuta, non possono essere ammesse a contributo, essendo il c.d. "divieto di cumulo" una espressa previsione della disciplina commissariale. Il professionista potrà identificare detti costi nella documentazione tecnico economica e nel riepilogo di colonna B, dando comunque chiara evidenza dell'utilizzo del c.d. superbonus a loro copertura. Detti costi non potranno in alcun modo essere riportati all'interno delle colonne da A1 a B2 di tabella 1, ovvero i riepiloghi dove inseriti i costi abilitanti al contributo straordinario.

D 5.8) Quesito relativo ad un immobile per il quale i lavori sono praticamente terminati nel 2025, ma con istanza di saldo che deve essere ancora depositata, pertanto sarà depositata

successivamente al 31/12/2025, nel rispetto dell'ordinanza 12/2025. Le unità hanno delle quote a carico: (1) per quote ammissibili, ma non ammesse nell'atto della ordinanza di concessione del contributo; (2) per quote eventualmente ammissibili, realizzate entro il 2025, ma non ancora rendicontate e pertanto ancora da ammettere, (3) sia per superamento del costo convenzionale che per superamento dei limiti di proporzionalità delle opere di finitura rispetto alla quota da destinarsi all'intervento strutturale. Conseguentemente a ciò per la tabella 1 quanto, va inserito nella colonna B).

R) Si rimanda a quanto chiarito in sede di discussione nella seduta del TTC e riportato nel resoconto dell'incontro ai pt. 1, 2 e 3, oltre a quanto chiarito alle FAQ 3.1 e 5.6.

D 5.9) (*segue...*) Si chiede, nello spirito del contributo straordinario, per il punto 2) dove inserire queste somme? Sempre nella colonna B)?

R) Fermo restando quanto chiarito alla FAQ 5.8, il significato e funzione del riepilogo di colonna B è chiarito nelle FAQ 5.6 e 5.7.

D 5.10) (*segue...*) Invece per la tabella 2), per il calcolo del massimale per unità immobiliari (Determinazione del contributo concedibile) sono previste l'inserimento di tutte le colonne A1); A2); B1); B2); ma non vedo dove inserire la colonna B).

R) La tabella 2 della modulistica di domanda comprende solo ed esclusivamente quelle tipologie di spesa ammissibili alla domanda di contributo straordinario ai sensi dell'ordinanza 12/2025. Come già precisato nelle FAQ precedenti, la presenza di importi a carico nella concessione del contributo ordinario non comporta un automatismo rispetto alla loro ammissibilità al nuovo contributo straordinario.

D 5.11) Possono emergere opere ammissibili ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a), per superamento dei limiti di proporzionalità delle finiture rispetto alla quota strutturale, come per le categorie E1 ed E2 si pone inoltre il tema di un intervento con maggiore miglioramento strutturale con il superamento della soglia del 60% della sicurezza sismica richiesta a un edificio nuovo e della demolizione volontaria. Queste opere in più e in particolare la demolizione volontaria potrà rientrare nel contributo straordinario?

R) Sì in ragione di quanto espressamente previsto all'art. 3 comma 1 ma permane la condizione che dette opere non devono già essere state realizzate entro il 31.12.2025 o comunque pagate in anticipazione dal committente beneficiario.

D 5.12) Nella modulistica approvata con Determinazione n. 169/2026 MODELLO A, la Tabella 1 nella colonna B riporta "Importo ammissibile a contributo ma non ammesso (IVA esclusa). Come e dove può il professionista delegato reperire questo dato, suddiviso per categorie?

R) si rimanda a quanto chiarito in sede di discussione nella seduta del TTC e riportato nel resoconto dell'incontro ai pt. 1, 2 e 3, oltre a quanto chiarito alle FAQ 3.1 e 5.6.

D 5.13) Nella tabella 1 della modulistica, in colonna B1, vanno inseriti solo i lavori ammissibili ma eccedenti il contributo ricostruzione, da realizzare dal 1/1/2026?

R) Sì, in coerenza con l'intestazione di colonna esplicitata nella tabella allegata al modello.

D 5.14) Nella colonna A1 vanno inseriti i sovraccosti ridotti del 90%?

R) Il DL in tabella 1, trattandosi di quadro economico, è tenuto a rappresentare la spesa *al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile* (cfr. art. 4 comma 1 pt.a). Il calcolo del contributo viene eseguito dal Comune mediante confronto della richiesta con i massimali definiti al medesimo articolo 4 comma 1 pt.b. Tuttavia, per agevolare il professionista rispetto

ad una stima del contributo straordinario su ciascuna unità immobiliare, il modello di domanda vede predisposta allo scopo la successiva tabella 2. In quella peculiare tabella il professionista potrà considerare che i sovraccosti “caro-materiali” per il periodo ‘21/’25 sono ammessi nel limite del 90%, oltre a considerare, nella valutazione, il tema dell’intensità del contributo in ragione dell’utilizzo dell’unità immobiliare alla data del sisma.

D 5.15) Nella domanda (tabella 1) il tecnico può rimodulare gli importi della colonna B? In particolare, può ricondurre le spese tecniche “a carico” ad una sola figura professionale anziché su tutte?

R) Il contributo ricostruzione e il contributo straordinario sono volti a compensare, anche in parte, i costi che il beneficiario deve sostenere per realizzare l’intervento con rispondenza tra soggetto che realizza la prestazione, la fattura verso il committente e riceve, poi, da quest’ultimo il pagamento dal CC vincolato. Un singolo professionista non può incassare anche compensi di altri professionisti, il quadro delle spese tecniche deve quindi essere compilato in coerenza con quanto pattuito tra professionisti e beneficiario. Esempio: se il progettista ha proposto una parcella eccedente rispetto a quanto riconosciuto sulla spesa per progettazione dal contributo ricostruzione, il beneficiario potrà richiedere il contributo straordinario, ad esempio, allocando una ulteriore quota di spese per progettazione in colonna B1. Come mera considerazione generale sul tema delle spese tecniche, è possibile che le richieste per spese tecniche a valersi sull’ordinanza 1272025 interessino in modo particolare quei professionisti che, come ad esempio il Direttore dei Lavori, siano particolarmente coinvolti nella gestione economica dell’intervento e delle relative varianti. È pertanto possibile che solo alcune voci di spesa sulle figure professionali (e non necessariamente tutte) siano compilate in quanto rispondenti alle necessità del caso.

D 5.16) Le ulteriori spese tecniche richieste (colonna A2, B1 e B2 - tabella 1) devono seguire la proporzione di quelle originariamente assegnate o possono riferirsi ad un numero differente di figure professionali?

R) Si veda FAQ 5.15. Guida la compilazione della tabella la possibilità per cui vi siano professionisti con cui il beneficiario abbia pattuito parcella di importi superiori rispetto alla quota ammessa a contributo ricostruzione per dette prestazioni: (i) per come già risultante dalla concessione o (ii) come conseguenza di ulteriori prestazioni svolte dal professionista per la complessiva gestione dell’intervento e della relativa domanda di contributo.

D 5.17) Dalla verifica delle colonne A1, A2, B1, B2 tab. 1 emergono alcune criticità, ad es. pratiche RCR con lavori ultimati entro il 31/12/2025, per le quali: (i) non è stata ancora presentata l’istanza di erogazione del saldo finale del contributo ricostruzione; (ii) è stato utilizzato il superbonus per la parte sismica, ma non per l’efficientamento energetico, con conseguenti quote a carico del beneficiario, oltre alle quote di finiture proprie non coperte dal contributo per sfioramento del costo convenzionale. Quesito: nella colonna B), dove è indicato “IMPORTO AMMISSIBILE A CONTRIBUTO MA NON AMMESSO”, il riferimento sembra riguardare quanto definito nel parere tecnico per il rilascio del contributo. Come potranno essere inseriti i maggiori costi derivanti da varianti sopravvenute dopo l’ordinanza di concessione, ma potenzialmente ammissibili?

R) Si rimanda a quanto chiarito in sede di discussione nella seduta del TTC e riportato nel resoconto dell’incontro ai pt. 1, 2 e 3, oltre a quanto chiarito alle FAQ 3.1 e 5.6.

D 5.18) (*segue...*) Nella colonna A1), il sovraccosto per incremento prezzi (1/1/2021–31/12/2025) può essere applicato anche alle opere che potrebbero risultare ammissibili secondo il punto precedente?

R) Qualora un intervento sia stato ultimato entro il 31.12.2025 ma non anche depositata entro tale data l'istanza di erogazione del saldo finale, materialmente, la strutturazione della richiesta sull'ordinanza 12/2025 sarà analoga a quanto da prodursi per la richiesta della precedente misura "caro-materiali". Il professionista incaricato dovrà quindi valutare l'opportunità, o meno, del passaggio alla nuova misura (che prevede massimali in funzione del numero di unità immobiliari ammesse anziché in ragione dell'importo lavori ancora da realizzare al 1° gennaio 2021) tenuto conto che l'erogazione del contributo straordinario interverrà comunque in concomitanza dell'istruttoria della complessiva contabilità finale (se già erogato il SAL 70%).

D 5.19) Per la corretta compilazione della tabella 2 è necessario acquisire dal Comune le superfici ammesse per ciascuna unità immobiliare, poiché in alcuni casi non coincidono con quelle riportate nell'istanza RCR originaria.

R) Non necessariamente. Le ordinanze 29, 51 ed 86/2012 indicano i criteri con cui valutare le superfici ammissibili per ogni unità immobiliari, ivi compresa la concorrenza delle parti comuni. Salvo discrepanze considerevoli, le dimensioni delle u.i. ai fini delle valutazioni di cui all'ordinanza 12/2025 concorrono alla sola ripartizione millesimale delle spese ma non anche alla determinazione del "massimale" che è indipendente dalla dimensione delle u.i.

D 5.20) E' necessario avere dai comuni i pareri tecnici delle concessioni, che a volte non sono stati resi disponibili?

R) Si rimanda a quanto chiarito in sede di discussione nella seduta del TTC e riportato nel resoconto dell'incontro ai pt. 1, 2 e 3, oltre a quanto chiarito alle FAQ 3.1 e 5.6.

§ Istruttoria

D 5.21) Visto quanto indicato al comma 9 dell'art. 5 il Comune procede alla determinazione solo in base alla documentazione inoltrata, senza effettuare specifica istruttoria che verrà eseguita in sede di saldo? Se così fosse sarebbe bene mettere una specifica indicazione nel documento tipo di atto di assegnazione.

R) In linea generale l'ordinanza 12/2025 ammette a contributo opere già esaminate dal Comune in sede di istruttoria del *contributo ricostruzione*; per tale motivo si ipotizza un percorso rapido per la concessione del contributo straordinario, tenuto conto sia del dettaglio richiesto al professionista per la redazione della documentazione tecnico-economica sia degli associati riepiloghi previsti nella modulistica approvata con D.D. n.169 del 09/01/2026. Si evidenzia comunque che, propedeuticamente all'erogazione, è espressamente prevista la puntuale verifica di rispondenza dei costi consuntivati (cfr. art.7 comma 6).

Articolo 7 - Erogazione del contributo straordinario

D 7.1) Sarà possibile rimodulare il contributo straordinario in sede di saldo sia in riduzione che in incremento?

R) Sì, stante quanto indicato dall'art. 7 comma 6 e dall'art. 5 comma 9.

D 7.2) Richiesta di chiarimenti rispetto all'art. 5 comma 9 "Ricevuta la domanda, i Comuni provvedono all'emanazione dell'Ordinanza sindacale di concessione del "contributo straordinario", nei successivi trenta giorni, con riserva di definitiva quantificazione e verifica contestuale all'istruttoria dell'istanza di saldo del "contributo ricostruzione" e "contributo straordinario".

R) Si rimanda a quanto chiarito alla FAQ 5.21).

D 7.3) Qualora sia avvenuto/avvenga un cambio d'impresa o tecnici è possibile riconoscere il contributo straordinario a tutte le figure coinvolte?

R) Sì, il contributo ordinanza n. 12/2025 è un contributo gestito durante l'iter dell'intervento. Per la gestione di queste casistiche permangono valide le indicazioni operative già fornite all'interno delle Linee Guida per la ricostruzione, quesiti e verbali del TTC in merito a: (i) necessità di redigere uno stato di consistenza per il subentro di impresa, (ii) momento di liquidazione dell'impresa uscente (al primo SAL utile) e (iii) possibilità di prevedere un contributo a copertura della parcella di tecnici diversi solo in caso di subentro in prestazioni non già concluse.

D 7.4) È previsto, verso i Comuni il rilascio dell'usuale materiale a supporto dell'istruttoria delle istanze e delle relative concessioni?

R) Sì, in particolare il "foglio di calcolo" è in fase di test e verrà fornito a breve, si ribadisce comunque che la componente essenziale della domanda è data dalla puntuale rappresentazione e suddivisione dei costi per come proposta dal professionista incaricato. In linea generale, circa gli atti di concessione ed erogazione (anche per quanto riguarda il *contributo ricostruzione* e concessioni *caro-materiali* ai sensi dell'ord. 10/2022), si invitano i Comuni ad allineare i relativi contenuti rispetto al passaggio da *stato di emergenza* a *stato di ricostruzione*.